

STATUTO

CONTAREE - CONOSCENZE E TERRITORI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV VIA GIOVANNI
PALATUCCI 56

Numero REA: AV - 307786

Codice fiscale: 03193360645

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 622 DELLA RACCOLTA

STATUTO DELLA

**"Cooperativa ContAree - Conoscenze e Territori Societa' Cooperativa
Impresa sociale"**

Articolo 1

Denominazione

È costituita, con sede in Avellino, una Società Cooperativa denominata

**"ContAree - Conoscenze e Territori Societa' Cooperativa Impresa
sociale"**

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativa.

Articolo 2

Scopo

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire - senza scopo di lucro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, e allo stesso tempo, lo scopo mutualistico di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci cooperatori.

Lo scopo della cooperativa consiste nell'ottenere, tramite la gestione e la conduzione del lavoro in forma associativa, la valorizzazione delle capacità professionali dei singoli soci cooperatori, compartecipando le opportunità di lavoro che sono offerti od ai singoli o alla cooperativa stessa.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo e, pertanto, aderisce ad organismi cooperativi nonché ad altri Organi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio, di ricerca e di formazione.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Articolo 3

Oggetto sociale

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione, in via stabile e principale secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 112/2017, delle attività generali di cui al citato comma 3 identificate dalle lettere d), e), f), h), i), l), m), n), p) e v).

Nell'esercitare le attività di cui al precedente comma, la cooperativa quale impresa potrà altresì esercitare le seguenti attività di dettaglio di quelle principali sopra elencate e comunque

nel rispetto di quanto previsto dalle attività generali di cui al precedente comma 1:

- ricerca sociale, economica e valutativa di interesse generale, finalizzata a generare conoscenza, apprendimento e innovazione per affrontare le sfide sociali, economiche, ambientali e di coesione territoriale;
- promozione e attuazione di progetti di ricerca applicata, valutazioni, analisi, co-programmazione e co-progettazione e formazione a sostegno di attori e coalizioni locali impegnate in processi di sviluppo sociale, economico e ambientale;
- ricerca finalizzata a sostenere iniziative di progettazione, gestione, organizzazione, accompagnamento e monitoraggio di progetti e iniziative, con particolare riferimento a situazioni, territori e soggetti caratterizzati da marginalità e deprivazione sociale, economica, culturale, ambientale;
- ricerca socioeconomica e valutativa, analisi, studi e indagini in favore di:
 1. imprese sociali ed Enti del Terzo Settore,
 2. enti pubblici,
 3. soggetti privati,
 4. organizzazioni della società civile,
 5. soggetti e coalizioni locali impegnati in strategie territoriali,
 6. enti e organizzazioni europei e internazionali;

- ricerca applicata e analisi delle cause e delle conseguenze delle disuguaglianze economiche, sociali e territoriali e dei fattori di sviluppo per l'elaborazione e la diffusione di proposte teoriche e pratiche per le istituzioni, gli Enti del Terzo Settore e gli attori locali nelle scelte strategiche e progetti di sviluppo.

- accompagnamento e animazione di strategie territoriali anche attraverso il disegno condiviso e l'attuazione di ricerca valutativa finalizzata a innalzare la capacità di attori e coalizioni locali;
- ricerca e analisi finalizzate alla realizzazione di Valutazioni di Impatto Sociale per Enti del Terzo Settore;
- progettazione e sviluppo di strumenti analitici utili per misurare e valutare l'impatto territoriale delle politiche;
- progettazione e somministrazione di formazione sui temi della valutazione e misurazione dello sviluppo locale, economico, sociale e ambientale, della rigenerazione urbana, della capacità amministrativa e deliberativa;
- servizi, quali l'assistenza tecnica, la valutazione e la formazione, a imprese sociali ed Enti del Terzo Settore;
- servizi, quali l'assistenza tecnica, la valutazione e la formazione alla Pubblica Amministrazione e a privati;
- partecipazione a iniziative di amministrazione condivisa (Coprogrammazione e Coprogettazione) con la Pubblica Amministrazione e altri soggetti di terzo settore;
- organizzazione e gestione, in proprio o per terzi, di attività editoriali in forma cartacea o digitale di promozione e diffusione di risultati di ricerche e analisi di interesse generale;
- organizzazione e realizzazione di attività ed eventi di discussione e dibattito;
- partecipazione a progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo.

L'attività sociale è svolta promuovendo la dimensione collettiva e di scambio di conoscenze sia nell'organizzazione interna, sia nei rapporti con individui e soggetti pubblici, privati e di terzo settore e si ispirano ai principi etici della partecipazione, della

coesione sociale, della conoscenza valutativa e della trasparenza, coinvolgendo attivamente le parti interessate e contribuendo alla diffusione e all'applicazione dei risultati ottenuti per l'interesse collettivo.

Le attività previste dall'oggetto sociale hanno l'obiettivo di produrre conoscenze orientate a soluzioni efficaci e sostenibili a problemi concreti e a migliorare la qualità della vita delle persone e dei territori, affrontando prioritariamente temi quali:

- povertà e disuguaglianza economica, sociale e territoriale,
- istruzione e contrasto alla povertà educativa,
- contrasto alle disuguaglianze di salute,
- inclusione sociale e innovazione sociale e nell'accesso ai servizi essenziali,
- migrazioni, accoglienza e integrazione di migranti,
- valorizzazione delle risorse culturali e ambientali,
- sviluppo locale e sostenibilità economica, sociale e ambientale,
- equità nella transizione verde e digitale,
- sviluppo urbano sostenibile e rigenerazione urbana,
- sviluppo sostenibile delle aree rurali, fragili e interne,
- promozione della partecipazione attiva delle persone e delle comunità,
- promozione della cooperazione tra enti pubblici, privati e Terzo Settore,
- valutazione di politiche, programmi e progetti,
- sviluppo della capacità amministrativa e deliberativa.

La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare, e quanto altro necessario per la realizzazione diretta ed indiretta degli scopi sociali.

La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice civile e favorire la creazione di reti di collaborazione tra le diverse realtà locali e territoriali, al fine di stimolare processi di sviluppo sostenibile e una crescita inclusiva. La Cooperativa svolge la propria attività anche con terzi non soci.

Articolo 4

Durata

La cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2075 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 5

Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al numero stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, per la loro specificità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci.

Possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Articolo 6

Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) l'indicazione della qualifica professionale e della effettiva attività di lavoro;
- c) l'impegno a sottoscrivere una quota di capitale sociale di almeno euro 2.000,00 (duemila);
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali.

Il consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati nell'art 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota di capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio d'Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio d'Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7

Obblighi dei soci

I soci dovranno sottoscrivere la quota sociale di cui al comma c) del precedente art. 6.

Essi sono obbligati:

- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare, confermando il proprio lavoro e le proprie capacità professionali ed intellettuali, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

Articolo 8

Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 9

Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a. alla loro formazione professionale
- b. al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a., l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b., l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Articolo 10

Recesso ed esclusione da socio

La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione a norma di legge.

Contro l'esclusione, il socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio d'Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti d'ammissione,
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali,
- c. il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta al consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11

Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia

stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545 - quinquies del c.c.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 12 **Morte del socio**

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Articolo 13 **Patrimonio**

Il patrimonio della Società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote in euro da un minimo ad un massimo come prevedono le vigenti disposizioni di legge del Codice civile art. 2525;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 16, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, od esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualsiasi liberalità o contributo che pervenisse alla cooperativa per essere impiegato al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Tutte le riserve e gli accantonamenti previsti nel presente articolo debbono considerarsi riserve indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 1977 n°904 con esclusione, pertanto, della loro distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalla legge 142/2001, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici correlati alle attività di interesse generale previsti dal presente statuto, ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'aumento del valore nominale delle rispettive quote.

Articolo 14

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a vincoli e a pegno né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Articolo 15

Destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ai sensi dell'art.53, comma 1, lett. a) del D.P.R. 394/99, essendo la Cooperativa senza fini di lucro, è fatto divieto di distribuire utili fra i Soci.

È fatto altresì (art. 2514 del C.C.):

- a) divieto di emettere strumenti finanziari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/2017;
- b) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- c) obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come meglio precisato al successivo articolo 27.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compiliarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio deve riunirsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio d'amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinandoli, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 112/2017:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) per il 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, a norma dell'art. 11 della legge n°59 del 31.01.1992;
- c) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 14;
- d) la restante parte a riserva straordinaria.

Articolo 17

In momenti di speciale difficoltà i soci possono validamente rinunciare a parte della loro mercede nell'interesse della cooperativa previa l'osservanza delle forme sociali e previa delibera della assemblea ordinaria.

Articolo 18

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'Organo di controllo e/o il revisore o la società di revisione.
- Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 112/2017, s.m.i., coloro che esercitano le cariche sociali devono possedere i requisiti previsti dalla legge.

Articolo 19

Modalità di convocazione

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione avviene mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata e/o PEC o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi 30 giorni quando ne sia fatta richiesta, con le indicazioni da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

La convocazione deve altresì essere rivolta ai rappresentanti dei lavoratori e degli utenti al fine di assicurarne la partecipazione alle condizioni previste dal regolamento di cui al successivo articolo 26.

Articolo 20 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo, nonché la relazione contenente, in particolare, i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società e approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale e determina la retribuzione annuale dell'organo di controllo;
- 4) può nominare un revisore contabile o una società di revisione iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili;
- 5) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- 8) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 Codice civile.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo o da almeno un socio. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data richiesta.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche esclusivamente in audio-video conferenza, cioè omettendo nell'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea, al verbalizzante e agli altri partecipanti l'accertamento dell'identità degli intervenuti;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire e partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- d) che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Salvo il caso di assemblee totalitarie, l'avviso di convocazione dell'assemblea da tenersi a mezzo di teleconferenza o videoconferenza deve indicare i luoghi audio/video collegati nei quali gli aventi diritto potranno intervenire ovvero le modalità tecniche o le piattaforme digitali per il collegamento simultaneo dei partecipanti.

Articolo 21

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

È presieduta, di norma, dal Presidente della cooperativa o da altro socio eletto dall'Assemblea per la singola riunione.

Articolo 22

Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio che abbia diritto al voto, mediante delega scritta, ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci deleganti; le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 23

Gli amministratori

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri fino a un massimo di cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 112/2017, non possono essere nominati amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia (salvi gli effetti della riabilitazione) e che non abbiano esperienza nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale, nonché - fatti salvi i rapporti mutualistici dei soci - abbiano rapporti di natura patrimoniale con la Società tali da comprometterne l'indipendenza.

È obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti qualora la cooperativa ricada nelle condizioni previste dall'articolo 11, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 112/2017 e non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. Gli amministratori soci della cooperativa non percepiscono alcun compenso per la carica sociale rivestita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostruito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio d'amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro verbali del Consiglio d'Amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere notificata a tutti gli amministratori, e all'organo di controllo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio d'amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in audio-video conferenza, ovvero con mezzi analoghi, secondo le previsioni del presente statuto dettate per le riunioni dell'assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 112/2017. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Gli amministratori devono provvedere a pubblicare il bilancio sociale nel sito internet della cooperativa.

Il Consiglio d'Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i

necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materia indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o agli amministratori delegati nei limiti della delega.

Articolo 24 **Organo di controllo**

La Società, ricorrendone i presupposti, nomina l'Organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, ovvero secondo quanto previsto dalla legge, sarà costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo ha competenze e poteri previsti per tale organo dalle norme in materia di società per azioni.

L'Assemblea può affidare all'organo di controllo anche la revisione legale dei conti, ovvero, in conformità a quanto previsto dalla legge, affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui eserciti la revisione legale dei conti, l'organo di controllo è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. medesimo.

Articolo 25 **Revisione legale**

L'Assemblea può affidare all'organo di controllo la revisione legale dei conti sulla società.

Al di fuori del caso in cui sia attribuita all'organo di controllo, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Si applicano tutte le norme di legge vigenti in materia.

Art. 26 **Coinvolgimento dei lavoratori,** **degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività**

Qualora la cooperativa non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del Codice civile, si applicano le disposizioni del presente articolo.

Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa medesima, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, l'Organo amministrativo elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea con

le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 112/2017 e della relativa normativa di attuazione.

Articolo 27
Scioglimento anticipato
e devoluzione patrimonio finale

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio residuo alla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 112/2017;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.

Articolo 28
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci.

F.to Paola Casavola
F.to Serafino Celano
F.to Laura Tagle
F.to Flavia Melchiorri Terribile
F.to Roberto Corrado

F.to Giovanna Giuliana Rosa Dell'Erba, Notaro

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

"Bollo assolto ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.".